

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 148.16 del 14 settembre 2016

“Clinica Sant’Anna: decreto di non luogo a procedere. Il medico cantonale da parte in causa viene elevato a perito”

Signor deputato,

l’interrogazione in oggetto è rimasta formalmente pendente dopo che lo scrivente Consiglio il 26 ottobre 2016 ha risposto contemporaneamente a ben dieci atti parlamentari, di cui sei da lei presentati, correlati alla gestione e all’attività della Clinica Sant’Anna nonché alle modalità di esercizio della vigilanza sanitaria, in relazione ad un caso di errore medico in sala operatoria. L’evasione di tutti questi atti parlamentari ha comportato una trentina di pagine di risposte, in cui il Governo ha preso posizione in maniera articolata e puntuale su oltre cinquanta domande¹.

Come alcune delle menzionate altre sue interrogazioni sul tema, anche quella in oggetto ha tratto spunto da articoli di stampa pubblicati su un settimanale. Nello specifico, riprendendo dal giornale l’indicazione dell’assenza di medici assistenti in sala operatoria, lei aveva inoltrato una denuncia al Ministero pubblico, che è poi stata evasa con un non luogo a procedere in base tra l’altro ad un avviso fornito dal Medico cantonale, su richiesta dello stesso Ministero pubblico. Nell’interrogazione chiedeva di disporre di questo avviso.

Ora, in relazione alla critica della motivazione su cui è stato fondato il decreto di non luogo a procedere, inclusa la richiesta al Medico cantonale di prendere posizione, non possiamo che richiamare il principio della separazione dei poteri. In effetti le decisioni della Magistratura vanno semmai impugnate attraverso le vie ricorsuali, ma non possono essere oggetto di richieste di giustificazione in sede parlamentare. Per quanto riguarda il documento richiesto, va invece rilevato che esso è parte degli atti di un procedimento giudiziario concluso. Occorre quindi semmai inoltrare al Ministero pubblico un’istanza motivata di esame degli atti, su cui l’autorità adita si esprimerebbe con decisione formale, ai sensi dell’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure (LEPM).

¹ Cfr. risposte alle interrogazioni 90.15, 101.15, 158.15, 113.16, 163.16, 165.16, 122.16, 119.16 e Messaggio n. 7242 in risposta alla mozione 1099 e all’interrogazione 99.15.

RG n. 3 del 10 gennaio 2024

Nel merito della necessità di presenza di medici assistenti in sala operatoria, rimandiamo alle spiegazioni fornite nelle numerose risposte alle interrogazioni già evocate.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ora.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)